

COMUNE DI **SIRIGNANO**  
PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 28/08/2014

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventotto del mese di agosto alle ore 10,50 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

In seconda convocazione in sessione straordinaria ed urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES.TI	ASS.TI
1) COLUCCI RAFFAELE	X	
2) CILLO MARIANO	X	
3) FUSCOGENNARO LEONARDO	X	
4) COLUCCI ANTONIO	X	
5) PICCIOCCHI ARMANDO		X
6) CAPRIGLIONE JOLANDA	X	
7) DEL MASTRO GIUSEPPE	X	
Assegnati N. 6 In Carica N. 6 Oltre il Sindaco	Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915 n. 148) i signori consiglieri:	Presenti n. 6 Assenti n. 1

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Sig. Colucci Antonio nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Assiste il Segretario Dott.ssa Portella Lorenzina
- La seduta è pubblica.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, come convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n.

504/1992;

- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 161/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unite immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quanto determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuate, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parole possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolate sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica — IUC, suddiviso in 3 componenti: IMU, TASI e TARI ed in particolare la componente del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 nell'odierna seduta consiliare, in vigore dal 1° gennaio 2014;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 24 nell'odierna seduta consiliare, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Unica) anno 2014;

Considerato che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti disapplicare la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'ad. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il

quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, dei d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

- la nota del Ministero dell'economia e delle, finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

#### **Visto**

- che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000:
  - il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnico-contabile;
  - il revisore dei Conti, per quanto di competenza

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera t);

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi dai n°6 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.
- 2) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 3) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

**Successivamente**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del Dlgs n° 267/2000 (TUEL), stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI SIRIGNANO  
PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Aniello Colucci 83020 SIRIGNANO (AV)

☎ Tel. 081-5111570

☎ Fax 081-5111625

CF 80004370641

P. IVA 00256240649

**OGGETTO:** ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI ANNO 2014.

Pareri sulla proposta:

**1° Settore-Affari Amministrativi- Affari Sociali**

Parere di regolarità tecnica (art.49, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Parere FAVOREVOLE,  
Li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CARMINE DE LUCIA

**2° Settore- Affari Economico Finanziario**

Parere di regolarità tecnica e contabile (art.49, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere FAVOREVOLE,

Li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAG. NAPOLITANO RAFFAELE

**3° Settore- Affari Tecnici del Territorio**

Parere di regolarità Tecnica (art.49, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Parere: FAVOREVOLE  
Li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ASS. MARIANO CILLO

**4° Settore- Ufficio Vigilanza**

Parere di regolarità Tecnica ( art.49, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n°267)

Parere: FAVOREVOLE  
Li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ASS. FUSCO GENNARO LEONARDO



## PARERE DEL REVISORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: Aliquote e Detrazioni della Componente TASI. Anno 2014.

Il sottoscritto Dott. Napolitano Angelantonio, Revisore Economico-Finanziario del Comune di Sirignano,

esaminata

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale in merito alle aliquote e detrazioni della TASI per l'anno 2014;

visto

- l'art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta comunale (IUC);
- le disposizioni inerenti la disciplina della suddetta imposta, contenute nei commi da 639 a 714 del sopra citato art. 1, L. n.147/2013;
- l'art. 1, comma 676, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) che riguarda la TASI;
- l'art. 1, comma 688, della legge di stabilità 2014 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. B) del decreto legge 06/10/2014, n. 16, convertito con legge 02/05/2014, n. 68, riguardo alla TASI;
- che in relazione al disposto delle sopra citate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
- la circolare n. 4033 del 28/02/2014 del MEF
- il regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, approvato con deliberazione commissariale n. 12 del 22/03/2007;
- il D.Lgs. 18/08/200, n. 267 recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 12 della L. 07/08/1990, n.241;
- visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnico-contabile;

esprime

- per tutto quanto sopra;

PARERE FAVOREVOLE

- sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

Sirignano, 22/08/2014



IL PRESIDENTE  
SIG. COLUCCI ANTONIO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa PORTELLA LORENZINA

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto Segretario Capo certifica.

<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno <u>30 AGO, 2014</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Dalla Residenza Municipale, li <u>30 AGO, 2014</u></p> <p>IL MESSO COMUNALE LITTO PIETRO      IL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PORTELLA LORENZINA</p>	<p>N. .... (del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio)</p> <p>Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'Ufficio;</p> <p><b>ATTESTA</b></p> <p>che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal <u>30 AGO, 2014</u>. Dalla Residenza Municipale, li <u>30 AGO, 2014</u>.</p> <p>IL MESSO COMUNALE LITTO PIETRO      IL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PORTELLA LORENZINA</p>
--	--

**ESECUTIVITA'**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000:  
il giorno 30 AGO, 2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);  
il giorno ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3)

- L'IMPIEGATO ADDETTO DE LUCIA CARMINE      IL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PORTELLA LORENZINA

30 AGO, 2014

- Dalla Residenza Comunale, Li .....

Copia della su estesa deliberazione ..... è notificato, per i consequenziali adempimenti attuativi al responsabile del servizio

